Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Venerdì, 7 ottobre 1927 - ANNO V — Numero 232

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera; Libreria Minerva del sig. Cacopardo Fortunato.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — Buenos Aires: *Libreria Italiana Moderna*, Lavalle 485. — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

2104. — REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. **1794.**
Unione dei comuni di Sagoria San Martino e Fontana del Conte in un unico Comune denominato « Fontana del Conte » . . . . Pag. 4010

2105. — REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. **1795.**
Unione dei comuni di Tomadio ed Alber di Sesana in un unico Comune con capoluogo Tomadio . . Pag. 4010

2106. — REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. **1796.**
Aggregazione del comune di Bassano in Teverina a quello di Orte . . . . Pag. 4010

2107. — REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. **1800.**
Fusione della Cassa di risparmio di Castelleone di Suasa con la Cassa di risparmio di Jesi . . Pag. 4011

2108. — REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. **1803.**
Sospensione dell'inscrizione nel quadro del Regio naviglio della Regia nave « Brennero » . . . Pag. 4011

2109. — REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. **1810.**
Fusione della Cassa di risparmio di Piobbico con la Cassa di risparmio di Cagli . . . . Pag. 4011

2110. — REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. **1815.**
Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti di Lecce alle scuole pubbliche elementari, ed approvazione della relativa convenzione . . . . Pag. 4012

2111. — REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. **1816.**
Fusione della Cassa di risparmio di Mondavio con la Cassa di risparmio di Pergola . . . . . . Pag. 4013

2112. — REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. **1817.**
Modifica dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1666, relativo alla istituzione del Comando superiore del corpo Reale equipaggi marittimi . Pag. 4013

2113. — REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. **1818.**
Varianti ed aggiunte al regolamento per le navi scuola marinaretti, approvato con R. decreto 15 gennaio 1925, n. 159 . . . . Pag. 4013

2114. — REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. **1799.**
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Thiene . . . . Pag. 4014

2115. — REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. **1811.**
Erezione in ente morale della Fondazione « Rosa Manzoli », in Pavia . . . . Pag. 4014

2116. — REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. **1812.**
Accettazione di un quadro di Guido Reni donato allo Stato per la Regia pinacoteca di Bologna . . Pag. 4014

2117. — REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. **1813.**
Accettazione di alcuni quadri e disegni donati allo Stato per la Regia pinacoteca di Bologna . . Pag. 4015

2118. — REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. **1820.**
Istituzione di un Collegio di probiviri per l'industria delle oreficerie, chincaglierie ed affini, in Milano. Pag. 4015

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1927.
Radiazione della sorgente Acqua Santa dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pesaro . . . . Pag. 4015

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1927.
Ammissione di un nuovo denaturante dell'alcool etilico da usare in esenzione d'imposta nella fabbricazione dei glicerofosfati . . . . Pag. 4015

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite.
Pag. 4016

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso a posti di insegnanti titolari presso la Regia scuola di avviamento annessa alla Regia scuola di tirocinio di Cosenza . . . . Pag. 4016

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Consorzio di credito per le opere pubbliche, in Roma: Abbruciamento di titoli e cedole, riscontro e collocamento nelle urne di schede ed elenco dei titoli estratti il 1° ottobre 1927 e di quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non presentati pel rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2104.**

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. **1794.**

Unione dei comuni di Sagoria San Martino e Fontana del Conte in un unico Comune denominato « Fontana del Conte ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Sagoria San Martino e di Fontana del Conte, in provincia di Fiume, sono riuniti in unico Comune denominato « Fontana del Conte ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 265, foglio 13. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2105.**

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. **1795.**

Unione dei comuni di Tomadio ed Alber di Sesana in un unico Comune con capoluogo Tomadio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Tomadio ed Alber di Sesana, in provincia di Trieste, sono riuniti in unico Comune, con capoluogo Tomadio.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 265, foglio 14. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2106.**

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. **1796.**

Aggregazione del comune di Bassano in Teverina a quello di Orte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Bassano in Teverina è aggregato a quello di Orte.

Art. 2.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Viterbo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 15. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2107.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1800.

Fusione della Cassa di risparmio di Castelleone di Suasa con la Cassa di risparmio di Jesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che porta modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Veduto il verbale d'accertamento delle attività e passività della Cassa di risparmio di Castelleone di Suasa, redatto, in data 23 luglio 1927, dai rappresentanti della Cassa medesima e dai rappresentanti della Cassa di risparmio di Jesi;

Udito il parere dell'Istituto di emissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Castelleone di Suasa è fusa con la Cassa di risparmio di Jesi che diviene cessionaria di tutti i diritti e azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria e non, di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli e crediti e di quant'altro di spettanza della Cassa di risparmio di Castelleone di Suasa, assumendone tutte le obbligazioni passive con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 19. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2108.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1803.

Sospensione dell'iscrizione nel quadro del Regio naviglio della Regia nave « Brennero ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 30 gennaio 1921 che inscriveva nel quadro del naviglio da guerra la Regia nave « Brennero »;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' temporaneamente sospesa l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra della Regia nave sussidiaria « Brennero » a datare dal 14 agosto 1927, perchè data a nolo alla A.G.I.P. (Azienda Generale Italiana Petroli).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 22. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2109.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1810.

Fusione della Cassa di risparmio di Piobbico con la Cassa di risparmio di Cagli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che porta modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria;

Veduto il verbale d'accertamento delle attività e passività della Cassa di risparmio di Piobbico, redatto, in data 31 luglio 1927, dai rappresentanti della Cassa medesima e dai rappresentanti della Cassa di risparmio di Cagli;

Udito il parere dell'Istituto di emissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Piobbico è fusa con la Cassa di risparmio di Cagli che diviene cessionaria di tutti i diritti e azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria

e non, di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli e crediti e di quant'altro di spettanza della Cassa di risparmio di Piobbico, assumendone tutte le obbligazioni passive con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 29. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2110.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1815.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti di Lecce alle scuole pubbliche elementari, ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto dei sordomuti di Lecce si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto dei sordomuti di Lecce è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 34. — SIROVICH.

Convenzione.

Tra i sottoscritti cav. uff. dott. Mario Servetto, Regio provveditore agli studi delle Puglie, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione secondo l'autorizzazione in data 20 dicembre 1926, n. 4858, e la reverenda superiora generale suor Geltrude Magli fu Domenico, direttrice dell'Istituto dei sordomuti di Lecce, si è convenuto quanto segue:

1. L'Istituto dei sordomuti si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di quarantaquattro sordomuti, tra maschi e femmine, in età dell'obbligo scolastico.

2. L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti.

3. L'Istituto si obbliga ad impartire l'istruzione elementare ai sordomuti in esso accolti mediante proprio personale abilitato ai sensi di legge e in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso.

Al detto personale corrisponderà lo stipendio pari al minimo legale per gli insegnanti elementari, detratta ogni spesa corrispondente agli utili della vita interna.

L'Istituto inoltre si obbliga di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante col personale avventizio assunto in via provvisoria.

A questo e al personale assistente, regolarmente assunto in tale qualifica, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenendo possibilmente conto del trattamento fatto agl'insegnanti elementari e al personale corrispondente dei ruoli statali.

4. Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto predetto come pubblica scuola per i sordomuti, ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione dei sordomuti accolti.

5. Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto alle spese di mantenimento, in modo particolare per i servizi scolastici, si obbliga ad un concorso di L. 6800 annue.

6. Il numero dei fanciulli da istruirsi nell'Istituto dei sordomuti di Lecce sarà portato dal numero attuale a quello di quarantaquattro, tra maschi e femmine, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico.

7. La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e s'intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza, ed entrerà in vigore dalla data del Regio decreto col quale l'Istituto dei sordomuti sarà dichiarato pubblica scuola per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con Regio decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

Bari, 17 marzo 1927 - Anno V

La direttrice dell'Istituto dei sordomuti:
Suor GELTRUDE MAGLI fu Domenico.

Il Regio provveditore agli studi:
MARIO SERVETTO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'istruzione pubblica:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2111.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1816.

Fusione della Cassa di risparmio di Mondavio con la Cassa di risparmio di Pergola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che porta modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Veduto il verbale d'accertamento delle attività e passività della Cassa di risparmio di Mondavio, redatto, in data 1° agosto 1927, dai rappresentanti della Cassa medesima e dai rappresentanti della Cassa di risparmio di Pergola;

Udito il parere dell'Istituto di emissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Mondavio è fusa con la Cassa di risparmio di Pergola che diviene cessionaria di tutti i diritti e azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria e non, di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli e crediti e di quant'altro di spettanza della Cassa di risparmio di Mondavio, assumendone tutte le obbligazioni passive con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 35. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2112.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1817.

Modifica dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1666, relativo alla istituzione del Comando superiore del corpo Reale equipaggi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1666 in data 21 dicembre 1922, concernente la istituzione del Comando superiore del corpo Reale equipaggi marittimi;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, che dà facoltà al Governo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A parziale modificazione dell'art. 1 del R. decreto n. 1666 del 21 dicembre 1922 il Comando superiore del corpo Reale equipaggi marittimi può essere retto da un ufficiale ammiraglio o da un capitano di vascello, scelto, quest'ultimo, fra quelli inscritti nel quadro di avanzamento.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 36. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2113.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1818.

Varianti ed aggiunte al regolamento per le navi scuola marinaretti, approvato con R. decreto 15 gennaio 1925, n. 159.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 1085, modificato dal R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1560, e dal R. decreto 10 settembre 1923, n. 2057, recanti provvedimenti per le navi scuola marinaretti;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1925, n. 159, che approva il regolamento per le dette navi scuola;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento per le navi scuola marinaretti, approvato con R. decreto 15 gennaio 1925, n. 159, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 22 viene abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 22. — Il Consiglio di amministrazione di ciascuna nave scuola marinaretti è costituito dai seguenti componenti, salvo il disposto del successivo art. 49:

il presidente della locale Congregazione di carità;

il presidente della locale sezione della Lega navale italiana o, in mancanza, un suo rappresentante;

il preside del locale Istituto nautico, là dove questo esiste od altro professore dell'Istituto stesso da designarsi dal Ministero della marina;

un rappresentante del Ministero della marina;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

il rappresentante di qualunque ente o di chiunque contribuisca al mantenimento della nave con una elargizione di almeno 100,000 lire una volta tanto.

Ha diritto di avere un rappresentante nel Consiglio di amministrazione, per il solo periodo nel quale dura la contribuzione, anche l'ente pubblico o privato che contribuisca al mantenimento della nave con la costituzione di almeno 5 piazze annue ovvero con la elargizione annua di L. 10,000.

L'ente che contribuisca in misura maggiore potrà avere più rappresentanti in ragione di uno per ogni 200,000 lire versate in più una volta tanto o di uno per ogni dieci piazze in più o per ogni 20,000 lire annue offerte in più e per il solo periodo nel quale dura la contribuzione.

Il Consiglio di amministrazione di ciascuna nave scuola marinaretti nomina fra i suoi membri il presidente, il vice-presidente e il tesoriere e ne dà comunicazione al Patronato per l'approvazione.

Il presidente, il rappresentante del Ministero della marina e il tesoriere costituiscono la Giunta esecutiva permanente.

Il direttore di ciascuna nave scuola marinaretti è segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva permanente, con voto consultivo ».

Art. 3.

L'art. 31 viene abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 31. — La Giunta esecutiva permanente coadiuva il presidente nella gestione corrente dell'Istituto e collabora col medesimo alla emissione dei provvedimenti elencati nei commi 4°, 5° e 6° del precedente art. 30.

Delibera, su proposta del direttore della nave, la espulsione degli allievi di incorreggibile cattiva condotta a norma del seguente art. 42.

Il vice-presidente sostituisce il presidente quando questi sia assente o impedito ».

Art. 4.

L'art. 46 è modificato come segue:

« Per il personale impiegatizio addetto alle navi scuola marinaretti, di qualunque categoria o provenienza esso sia, si applica in quanto al contratto d'impiego la legge 13 novembre 1924, n. 1825, e sue successive modificazioni.

Per il personale salariato si osserveranno le consuetudini locali ».

Art. 5.

L'art. 49 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 49. — Per la nave « Scilla » fondata in virtù della legge 378 dell'11 luglio 1904 dalla Società regionale veneta per la pesca e l'acquicoltura, il Consiglio di amministrazione comprenderà, oltre ai membri di cui all'art. 22, anche sei consiglieri della predetta Società veneta. Il comandante della Scuola meccanici è membro di diritto.

In conseguenza del maggior numero di consiglieri è in facoltà del Consiglio di amministrazione di nominare un secondo vice-presidente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 37. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2114.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1799.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Thiene.

N. 1799. R. decreto 4 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Thiene è trasformato a favore del Pio istituto elemosiniero, amministrato dalla locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2115.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1811.

Erezione in ente morale della Fondazione « Rosa Manzoli », in Pavia.

N. 1811. R. decreto 4 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Rosa Manzoli », istituita presso il comune di Pavia, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2116.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1812.

Accettazione di un quadro di Guido Reni donato allo Stato per la Regia pinacoteca di Bologna.

N. 1812. R. decreto 26 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettata la donazione fatta dal prof. Publio Podio allo Stato, per la Regia pinacoteca di Bologna, del quadro ad olio, dipinto su tela, con cornice dorata, rappresentante « Abele ucciso da Caino », opera di Guido Reni.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2117.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1813.

Accettazione di alcuni quadri e disegni donati allo Stato per la Regia pinacoteca di Bologna.

N. 1813. R. decreto 26 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettata la donazione fatta dai coniugi signori Pasquale Piancastelli e Maria Naldi allo Stato, per la Regia pinacoteca di Bologna, di sei quadri ad olio, cinque disegni a penna, sei acqueforti, un acquarello e un ritratto a pastello, opere del defunto prof. Giovanni Piancastelli.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2118.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1820.

Istituzione di un Collegio di probiviri per le industrie delle oreficerie, chincaglierie ed affini, in Milano.

N. 1820. R. decreto 26 agosto 1927, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituito in Milano, ai sensi del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie delle oreficerie, chincaglierie ed affini, in sostituzione di quello già istituito in base alla legge 15 giugno 1893, numero 295.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1927.

Radiazione della sorgente Acqua Santa dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 16 maggio 1923 del comune di Fossombrone corredata da documenti, intesa ad ottenere la radiazione della sorgente d'Acqua Santa dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pesaro asserendo essere detta sorgente di proprietà privata;

Ritenuto che la sorgente di Acqua Santa è iscritta al n. 125 dell'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Pesaro approvato con R. decreto 27 gennaio 1901;

Considerato che detta sorgente ha una portata media di mod. 8,08 e non dà origine nè ha dato mai origine ad un corso d'acqua nè apporta notevole contributo al fiume Metauro, e che pertanto non presenta i requisiti di acqua pubblica, fissati dall'art. 3 del R. decreto 9 ottobre 1919, numero 2161, per l'iscrizione delle acque negli elenchi delle acque pubbliche;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voto 15 luglio 1926, n. 1778;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 9 ottobre 1919, numero 2161, e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suaccennate disposizioni è resa nota la proposta di cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pesaro Urbino approvato con R decreto 27 gennaio 1901 della sorgente di Acqua Santa iscritta come appresso al n. 125 dell'elenco stesso;

« Sorgente di Acqua Santa - Sbocco nel Metauro - Comune toccato: Fossombrone - Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua: dallo sbocco alla sorgente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dallo art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gli interessati hanno diritto a farvi opposizione e la provincia di Pesaro potrà presentare le sue osservazioni.

L'ufficio del Genio civile di Pesaro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1927.

Ammissione di un nuovo denaturante dell'alcool etilico da usare in esenzione d'imposta nella fabbricazione dei glicerofosfati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1921, n. 6896, che ammetteva l'industria della fabbricazione dei glicerofosfati a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato;

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'alcool etilico da impiegare nella fabbricazione dei glicerofosfati sarà denaturato, in presenza degli agenti della finanza, mediante l'aggiunta di:

a) litri 4 di alcool metilico chimicamente puro per ogni ettolitro di alcool, nel caso che lo stabilimento produttore sia sottoposto alla vigilanza permanente della finanza;

b) litri 8 di alcool metilico chimicamente puro per ogni ettolitro di alcool, nel caso che lo stabilimento sia assoggettato a vigilanza saltuaria.

Art. 2.

L'alcool metilico sarà fornito dalla ditta produttrice dei glicerofosfati ammessa al beneficio, e previamente verificato dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

La ditta stessa, nel richiedere l'impiego dell'alcool metilico denaturato con alcool metilico, dovrà fare esplicita dichiarazione che nei prodotti preparati non rimanga alcuna traccia di quest'ultimo alcool.

Art. 3.

Nel caso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 l'impiego dell'alcool adulterato ed il successivo ricupero mediante distillazione, dovrà avvenire sotto la vigilanza della finanza. L'alcool ricuperato, il quale dovrà avere una gradazione non inferiore a 80 gradi, sarà immesso in apposito magazzino fiduciario dal quale non potrà essere estratto che per essere rimesso in lavorazione, previa aggiunta, sotto vigilanza degli agenti di finanza, di almeno 50 litri di alcool di prima denaturazione per ogni ettolitro di alcool ricuperato.

Art. 4.

Nel caso di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, si osserveranno fra l'altro, per la vigilanza saltuaria delle lavorazioni, le seguenti norme:

1° raccolta di tutto lo spirito di ricupero in recipienti chiusi e suggellati, a disposizione degli agenti della finanza;

2° ridenaturazione, in presenza degli stessi agenti, dello spirito ricuperato da reimpiegare, mediante l'aggiunta di litri 3 di alcool metilico chimicamente puro per ogni ettolitro di alcool ricuperato;

3° riscontro di lavorazione, da eseguirsi una volta tanto, da un chimico della finanza e dall'Ufficio tecnico di finanza competenti, per accertare il consumo di alcool per ogni quintale di prodotto fabbricato;

4° impianto di un registro di contabilità, che dia modo di seguire l'andamento delle lavorazioni, e nel quale saranno segnate, per ogni operazione, le quantità di alcool impiegate, quelle ricuperate, quelle perdute ed il prodotto ottenuto, affinchè sia possibile accertare che per ogni quintale di prodotto fabbricato siasi realmente consumata la quantità di alcool stabilita nei riscontri di cui al precedente numero 3.

Art. 5.

Tanto nel caso che la lavorazione sia assoggettata a vigilanza permanente, quanto nel caso che essa sia assoggettata a vigilanza saltuaria, saranno osservate tutte le altre prescrizioni di sicurezza che, di volta in volta, saranno ritenute necessarie dall'Ufficio tecnico di finanza competente, per l'efficacia della vigilanza stessa.

Art. 6.

Il movimento dello spirito arrivato in cauzione in fabbrica, di quello denaturato e di quello ricuperato sarà, in ogni caso, tenuto in evidenza mediante un registro di carico e scarico di magazzino.

Art. 7.

L'adulterante speciale dell'alcool etilico, stabilito con l'articolo 2 del decreto Ministeriale 13 gennaio 1921, n. 6896, è abolito.

Roma, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 6 ottobre 1927 - Anno V

Francia	71.50	Belgrado	32.35
Svizzera	352.06	Budapest (Pengo)	3.18
Londra	88.62	Albania (Franco oro)	355 —
Olanda	7.30	Norvegia	4.785
Spagna	318 —	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.545	Svezia	4.895
Berlino (Marco oro)	4.3625	Polonia (Sloty)	204.50
Vienna (Schillinge)	2.58	Danimarca	4.87
Praga	54.40	Rendita 3,50 %	70.30
Romania	11.50	Rendita 3,50 % (1902)	64 —
Peso argentino oro	17.67	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino carta	7.775	Consolidato 5 %	82.425
New York	18.188	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.25
Dollaro Canadese	18.215		
Oro	350.94		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso a posti di insegnanti titolari presso la Regia scuola di avviamento annessa alla Regia scuola di tirocinio di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1927, n. 142, col quale sono stati banditi i concorsi per i posti di:

1° insegnante titolare di aritmetica, geometria e contabilità;

2° insegnante titolare di cultura generale,

presso la Regia scuola di avviamento annessa alla Regia scuola di tirocinio di Cosenza;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per i posti di insegnante titolare di aritmetica, geometria e contabilità e di insegnante titolare di cultura generale presso la Regia scuola di avviamento, annessa alla Regia scuola di tirocinio di Cosenza, indetto con decreto Ministeriale 11 aprile 1927 (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1927, n. 145), è prorogato di un mese, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1927 - Anno V.

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma – Stabilimento Poligrafico dello Stato.